


Aff. Jot.
84

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00036916/A00100C-04 10/11/16 CR



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

9/10/2016
ore 1528

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2.18.2/915/2016X

18:01 09 Nov 16 A00100C 001539

MOZIONE

912

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno.

trattazione in Aula
trattazione in Commissione



Oggetto: Secondary Ticketing ed evasione fiscale

Premesso che

Il «secondary ticketing», meglio conosciuto col termine "bagarinaggio", è un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, attivo particolarmente su internet, che offre in vendita titoli di accesso ad ogni genere di evento (in particolare dello «spettacolo dal vivo») ad un prezzo maggiorato rispetto a quello iniziale.

Alcuni sofisticati software (Ticket Bots) permettono di aggirare le restrizioni applicate nei siti ufficiali - poste per monitorare e limitare il numero di tagliandi acquistati ad ogni transazione - e consentono ad un singolo utente di acquistare centinaia di biglietti, che in seguito (solitamente quando il canale di vendita ufficiale dichiara il sold out) può rivendere a prezzo maggiorato, sia su appositi siti internet dedicati a tale pratica, sia attraverso le tradizionali forme di bagarinaggio, sia con pacchetti turistici che possono prevedere anche servizi aggiuntivi (volo, bus, pernottamento).

I margini di guadagno medi per il mercato del «secondary ticketing» sono del 49 per cento a tagliando, mentre il volume di affari complessivo dovrebbe aumentare del 20 per cento nei prossimi 4 anni. Sono inoltre emersi, negli Stati Uniti ed in Italia, inquietanti intrecci di proprietà e rapporti contrattuali tra organizzatori di eventi, siti «ufficiali» di vendita e siti di «rivendita».

Il fenomeno causa perdite alla finanza pubblica, in quanto i ricavi effettuati con la vendita «non ufficiale» dei tagliandi non vengono spesso denunciati come reddito.

Il «secondary ticketing» assume, inoltre, rilevanza anche dal punto di vista della sicurezza pubblica. Le attuali norme, infatti, non prevedono l'obbligo del titolo di accesso nominativo, rendendo impossibile l'individuazione del reale utilizzatore dello stesso in caso di necessità.

Considerato che

La normativa nazionale e comunitaria in vigore è parziale ed inefficace. I siti internet rivenditori di biglietti non sono attualmente soggetti a sanzioni giuridiche o penali rilevanti qualora l'acquirente, con tecniche informatiche fraudolente, acquisti un numero maggiore di biglietti rispetto a quelli consentiti.

D'altro canto, la Corte di Cassazione, nel 2008 (sentenza numero 10081), ha sancito che «chi acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attività di intermediazione, neppure atipica», almeno finché non venga dimostrata la provenienza illecita del bene.

L'Unione europea, nonostante il fenomeno in questione abbia una dimensione evidentemente transfrontaliera, ha ribadito in più occasioni la volontà di lasciare ai singoli Stati membri la possibilità di legiferare in materia.

Considerato inoltre che

La Siae è intervenuta in merito, presentando un ricorso d'urgenza al Tribunale Civile per tutelare sia i diritti dei propri associati, relativamente alla riscossione del Diritto d'autore, che i consumatori (soprattutto i più giovani), che si ritrovano a pagare anche fino a 10 volte in più i ticket di ingresso sul mercato parallelo.

L'Unione Nazionale Consumatori e Altroconsumo hanno denunciato all'Antitrust, relativamente al concerto dei Coldplay a San Siro, il fenomeno della sparizione di migliaia di biglietti dai circuiti ufficiali e la successiva vendita sui circuiti paralleli.

A seguire, l'Antitrust ha aperto un'indagine a carico di Ticketone S.p.A. e di quattro operatori del mercato secondario diretta ad accertare se gli stessi abbiano garantito la presenza di idonee misure informatiche, previsioni contrattuali e modalità di vendita, nonché l'esercizio di un adeguato controllo per garantire l'effettiva disponibilità di biglietti per i consumatori e per evitare la possibilità che alcuni soggetti procedano all'acquisto massivo e quasi istantaneo di tutti i biglietti sul canale online.

Il Consiglio regionale

Condanna l'attività di «secondary ticketing» ed esprime vicinanza e solidarietà ai consumatori vittime di tale fenomeno

ed impegna la Giunta regionale

ad attivarsi a livello nazionale con il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di assumere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per contrastare con efficacia e tempestività il fenomeno del «secondary ticketing», tutelare i consumatori, garantire la sicurezza pubblica ed evitare forme di evasione fiscale.